



Comune di
SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 32 Del 24-07-2021	OGGETTO: CHIUSURA NOTTURNA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA DEL 13.07.2021
---------------------------------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che con propria ordinanza sindacale n. 34 dell'11 giugno 2020 ad oggetto "DISCIPLINA ORARIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA DI CUI ALL'ORDINANZA REGIONALE N. Z00046 DEL 05 GIUGNO 2020 VALIDA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO e la successiva Ordinanza sindacale n. 46 dell'08 agosto 2020 sono stati fissati gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali comprese le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande per effetto della pandemia da covid 19 di cui alla dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2020;

TENUTO CONTO che con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31.07.2021 e nella riunione del Consiglio dei Ministri n. 30 del 22.07.2021, con provvedimento in fase di pubblicazione, è stato prorogato lo stato di emergenza a tutto il 31.12.2021;

VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

VISTO il Decreto – Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

VALUTATO che le misure restrittive adottate sul territorio comunale sono state eseguite conformemente alle disposizioni date, facendo registrare un contenimento dei casi di conta

gio e che, con propria Ordinanza n. 34 del 11.06.2020 e n. 46 dell'08 agosto 2020 il Comune di San Felice Circeo aveva individuato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

TENUTO CONTO dell'esigenza di garantire la salute pubblica;

ATTESO CHE i Sindaci dei comuni della riviera della Provincia di Latina, nel corso dell'adunanza del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data 13 luglio 2021 per la "Definizione concorde dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali e di intrattenimento turistico, individuazione della figura del "referente covid" e altre tutele di natura sanitaria - adunanza partecipata anche dalle maggiori associazioni di categoria economico-produttiva più rappresentative a livello provinciale - hanno concertato, con il favore delle categorie predette - l'orario di chiusura notturna dei locali commerciali, fissando il limite delle ore 03:00, tenuto conto della necessità di bilanciamento di interessi contrapposti -economici e quiete pubblica- e tenuto conto, altresì, dell'ingerenza delle varianti sars-cov2;

RITENUTO dover concorrere alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in ossequio alla scelta condivisa di garantire una serena convivenza locale, anche con l'obiettivo di contenere forme di contagio da sars-cov2 - fermo restando che resta determinante la collaborazione ed il buon senso dei fruitori, avventori di spazi inclusivi;

RILEVATA quindi la necessità di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 02 marzo 2021 e continuare ad adottare ogni misura opportuna e necessaria ad evitare la diffusione del virus ed ogni rischio di contagio da Covid-19 per la cittadinanza, considerato che l'emergenza sanitaria resta contingente;

RITENUTA pertanto la propria competenza e ritenuto nell'interesse della comunità rappresentata disporre una diversa articolazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali per le motivazioni indicate nel presente provvedimento;

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del T.U.E.L 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di San Felice Circeo;

O R D I N A

la chiusura di tutte le attività commerciali (senza distinzione alcuna per tipologia di prodotti venduti e modalità di vendita) presenti sul territorio comunale - indipendentemente dalla zona di ubicazione - entro le ore 03.00.

Per la sola attività di vendita per asporto delle bevande di tipo alcolico, la vendita (nei generi alimentari, supermercati, e attività di sola vendita di bevande in bottiglia) è consentita tutti i giorni fino alle ore 22,00;

il divieto assoluto di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partire dalle ore 02,00;

L'efficacia della presente ordinanza decorre a far data **dal 24 luglio 2021**, salvo nuovo provvedimento. **Perdono di efficacia con il presente atto le precedenti ordinanze del Sindaco del Comune di San Felice Circeo n. 34 del 11.06.2020 e n. 46 dell'08 agosto 2020.**

Resta efficace la propria ordinanza sindacale n. 61 del 05 luglio 2019 ad oggetto: "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE, DECORO, SICUREZZA URBANA E PER LA TUTELA DELLA QUIETE E DEL RIPOSO NOTTURNO" così come modificata ed integrata con la propria ordinanza sindacale n. 72 del 24 luglio 2019 ad oggetto: "MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 61 DEL 05.07.2019 AD OGGETTO "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE, DECORO, SICUREZZA URBANA E PER LA TUTELA DELLA QUIETE E DEL RIPOSO NOTTURNO";

D E M A N D A

al Comando di Polizia Locale il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

A V V E R T E

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7bis del D.lgs. 267/2000.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

D I S P O N E

la notifica della presente Ordinanza è trasmessa per pec a:

- Prefettura di Latina;
- Comando di Polizia Municipale di San Felice Circeo;
- Stazione Carabinieri di San Felice Circeo;
- Commissario di P.S. di Terracina;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Sabaudia;
- A.S.L. di Latina.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di San Felice Circeo e sul sito istituzionale dell'Ente Comunale

Dalla Residenza Municipale, 24-07-2021

IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE SCHIBONI

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di San Felice Circeo (LT) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.